

Negata la CIG in presenza di esuberi strutturali

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2713 del 20 Giugno 2016, ha affermato che l'impresa, che mantiene volutamente personale in esubero per partecipare alle gare di appalto, non può fare ricorso alla cassa integrazione guadagni.

.....

Il Consiglio di Stato con la pronuncia in esame ha sottolineato che non è possibile riconoscere la Cassa Integrazione Guadagni ad un'azienda che presenta esuberi strutturali, ricordando che l'art. 1 della legge n. 164/1975, nel delineare i requisiti della concessione del trattamento di integrazione salariale per gli operai dell'industria, richiede non solo il requisito della temporaneità della sospensione dell'attività lavorativa, ma anche quello della non imputabilità all'impresa (o agli operai) della medesima sospensione. Il beneficio può essere, infatti, accordato solo ove ricorrano entrambi i requisiti previsti dalla legge.

Il fatto

Il caso trae origine dall'impugnazione, da parte di una società operante nel settore della produzione di calzature militari, la cui attività era pertanto legata all'aggiudicazione di commesse pubbliche dinanzi al T.A.R. due provvedimenti dell'INPS di rigetto della CIG per due differenti periodi.

Già in precedenza l'INPS con due distinti provvedimenti aveva respinto analoghe richieste con riferimento ad altri periodi di tempo in considerazione dell'accertato esubero strutturale di personale.

Questi ultimi due provvedimenti erano stati impugnati dinanzi al T.A.R. che aveva accolto i ricorsi, ma detta decisione era stata riformata dal Consiglio di Stato poiché dagli atti del giudizio era emerso che "l'esubero strutturale della manodopera (...) era stata in realtà determinata dalle assunzioni cui era deliberatamente ricorsa la società resistente, e che erano viceversa state preordinate al fine di prefigurare una potenzialità produttiva finalizzata all'acquisizione di commesse".

Anche le richieste di CIG respinte con i provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado erano state respinte dall'INPS per il medesimo motivo: la ditta avrebbe avuto un esubero strutturale di manodopera determinato da assunzioni effettuate al fine di partecipare a gare di appalto.

Con la sentenza impugnata il primo giudice aveva accolto il ricorso annullando i provvedimenti impugnati, ritenendoli affetti dai vizi di illogicità manifesta e di contraddittorietà con gli atti dell'istruttoria.

L'INPS aveva quindi proposto appello avverso la suddetta sentenza contestando l'erroneità della sentenza rilevando che l'art. 1 della L. n. 164/75, nel disciplinare i requisiti di concessione del trattamento di integrazione salariale per gli operai dell'industria, richiedeva non solo il requisito della temporaneità della sospensione dell'attività lavorativa, ma anche quello della non imputabilità al datore di lavoro della sospensione medesima.

Il T.A.R. quindi, ad avviso dell'Istituto, avrebbe mal interpretato i verbali rilevando che la mancata concessione della misura di sostegno sarebbe derivata dalla mancanza del requisito della temporaneità della situazione di crisi, laddove, invece, sarebbe stata disposta per lo strutturale esubero di manodopera determinato dalle assunzioni effettuate negli anni subito precedenti al fine di partecipare alle gare di appalto, come peraltro già ritenuto dal Consiglio di Stato.

L'appellante deduceva pertanto che per poter usufruire della CIG dovevano sussistere entrambi i presupposti individuati dall'art. 1 della L. n. 164/1975, e cioè la temporaneità della sospensione dell'attività lavorativa e la non imputabilità della sospensione medesima, circostanza che nel caso di specie non si sarebbe verificata.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso.

I Giudici definivano che occorreva preventivamente ricordare che l'art. 1 della legge n. 164/1975, (nella parte di interesse) dispone che: "Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale per contrazione o sospensione dell'attività produttiva e per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai (...)".

Pertanto, la norma nel delineare i requisiti della concessione del trattamento di integrazione salariale per gli operai dell'industria, richiede non solo il requisito della temporaneità della sospensione dell'attività lavorativa, ma anche quello della non imputabilità all'impresa (o agli operai) della medesima sospensione.

Sicché secondo il Consiglio che si rifaceva alla propria precedente giurisprudenza, il beneficio poteva essere accordato solo ove ricorrano entrambi i requisiti previsti dalla legge.

La giurisprudenza, proseguivano i Giudici, ha inoltre precisato che "Il sindacato del Giudice Amministrativo sul provvedimento di diniego dell'ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi con l'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del 1975 e, pertanto, le scelte dell'Ente sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili ovvero viziate per palesi travisamenti in fatto".

Nel caso di specie, erroneamente il T.A.R. aveva ritenuto che «Nel caso in esame le ragioni per la mancata concessione della misura di sostegno sono fondate unicamente sulla mancanza del requisito della temporaneità della situazione di crisi, ricondotta invece dagli uffici periferici dell'INPS ad uno strutturale esubero di manodopera, determinato da assunzioni effettuate nel 1994-1995 al fine di partecipare a gare pubbliche» e che «Tale convincimento dell'INPS, tuttavia ancorché condiviso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2247/2002, ma con riferimento però ad altro periodo di tempo, non trova riscontro negli stessi verbali di accertamento ispettivo dell'ispettorato provinciale del lavoro in atti .. .». Secondo il T.A.R., infatti, da detti verbali si sarebbe ricavata la sussistenza del requisito della temporaneità della situazione di crisi aziendale.

Inoltre, dalla disamina dei provvedimenti impugnati in primo grado, si evinceva che la Commissione provinciale aveva ritenuto che "dagli atti istruttori, e segnatamente dagli accertamenti esperiti, emergeva un esubero strutturale di mano d'opera determinato dalle assunzioni cui era deliberatamente ricorsa la società negli anni 1994 e 1995 (45 lavoratori in totali). Tali assunzioni, non giustificate da reali esigenze produttive, erano in realtà preordinate, così come dichiarato dall'azienda, al solo fine di configurare una potenzialità produttiva finalizzata alla partecipazione alle gare d'appalto indette dalla P.A. e, dunque, alla possibilità di acquisire commesse.

Appariva evidente, concludeva il Consiglio, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il motivo del rigetto della richiesta di concessione della C.I.G. era riconducibile della scelta dell'impresa di incrementare la mano d'opera con assunzioni «al solo fine di configurare una potenzialità produttiva finalizzata alla partecipazione alle gare d'appalto indette dalla P.A.»: detta scelta era stata ritenuta dall'INPS - con valutazione immune dai vizi di illogicità ed irragionevolezza - assolutamente inconciliabile con la finalità dell'istituto previdenziale dell'integrazione salariale che, com'è noto, è quella di integrare il reddito dei lavoratori perduto a causa della temporanea impossibilità di prestare l'attività lavorativa per un fatto non imputabile al datore di lavoro né ai medesimi

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

lavoratori. Del resto, già in precedenza (per alcuni periodi tempo antecedenti) era stata accertata la mancanza del presupposto costituito dalla non imputabilità alla condotta dell'impresa dell'esubero delle maestranze.

Per tutto quanto sopra, l'appello veniva accolto.

In definitiva

Occorre prestare attenzione alle richieste di integrazione salariale formulate da aziende che hanno prima effettuato assunzioni non giustificate da reali esigenze produttive e in seguito mantenuto personale in esubero, solamente al fine di poter partecipare produttivamente a gare di appalto, sostenendo l'ipotesi di mancanza di esubero strutturale e sottolineando invece la temporanea, congiunturale riduzione di commesse pubbliche.

Il risultato è, secondo quanto definito dal Consiglio di Stato con la pronuncia in esame, il rifiuto della Cig con le evidenti conseguenze per i lavoratori.